

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del territorio e Politiche ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Salaria Antica Est, n.27
67100 L'Aquila

OGGETTO: *Controdeduzioni alle Osservazioni al progetto "Opere di messa in sicurezza ai fini idraulici dell'area PRUSST 7-93 e modifica planimetrica dell'intervento edilizio a completamento con la realizzazione di edifici commerciali – no food - Variante a Giudizio V.I.A. n. 1925 del 10.04.2012*

Il progetto sottoposto, a partire dal 12.08.2016, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale secondo il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Parte II Allegato IV per i seguenti punti:

- *Punto 7. Progetti di infrastrutture, Lettera o) "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"*

- *Punto 8. Altri progetti, Lettera t) "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"*

prevede la messa in sicurezza ai fini idraulici dell'area commerciale disciplinata dal Programma P.R.U.S.S.T. 7-93, mediante il completamento dell'argine fluviale esistente con la realizzazione di una palancolata metallica e il completamento dell'intervento edilizio con modifica planimetrica in variante al Giudizio VIA n. 1925 del 10.04.2012, interventi ricadenti nel territorio dei comuni di Chieti e Cepagatti.

In riferimento al progetto presentato, allo Studio di impatto ambientale e relativi allegati sono state presentate le seguenti osservazioni:

1. **WWF Chieti – Pescara** Prot. N. 39/16 del 30 settembre 2016 a firma del Presidente N. di Francesco;
2. **WWF Chieti – Pescara** Prot. N. 40/16 del 11 ottobre 2016 a firma del Presidente N. di Francesco;
3. **WWF Chieti – Pescara** Prot. N. 45/16 del 30 novembre 2016 a firma del Presidente N. di Francesco
4. **Stazione Ornitologica Abruzzese onlus** dell'11.10.2016 a firma del Presidente Augusto De Sanctis;
5. **Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa** del 10 ottobre 2016 a firma del Presidente Saraceni Savino Luciano;
6. **Confesercenti Provincia di Chieti** del 10 ottobre 2016 a firma del Presidente Franco Menna;
7. **Partito della Rifondazione Comunista** dell'11 ottobre 2016 a firma di Maurizio Acerbo per la Segreteria Nazionale PRC-SE e del Segretario Provinciale di Pescara Corrado Di Sante;

8. **Circolo Legambiente MIRABILIA di Chieti** del 6 ottobre 2016 a firma del Presidente Daniele Mario Colantonio;
9. **Circolo Legambiente MIRABILIA di Chieti** dell'8 ottobre 2016 a firma del Presidente Daniele Mario Colantonio;

L'esame delle osservazioni sopracitate, tutte depositate entro i termini di legge, è avvenuta vagliando le singole questioni in esse esposte.

Queste sono state distinte in subosservazioni, ordinate da una lettera posta a seguito del numero identificativo dell'osservazione stessa, per consentire una risposta specifica a ciascuna questione come di seguito analizzate e controdedotte.

La presente relazione ha quindi l'obiettivo di fornire al CCR-VIA tutti gli ulteriori elementi necessari alla verifica della compatibilità ambientale dell'intervento proposto, rapportato alle valutazioni affrontate per il progetto già assentito e di cui costituisce variante.

1) Controdeduzioni all'Osservazione del WWF Chieti – Pescara Prot. N. 39/16 del 30 settembre 2016 a firma del Presidente N. di Francesco

- **Sub osservazione 1a): Unificazione in un medesimo progetto di due interventi totalmente scollegati tra loro. Si contesta che la messa in sicurezza dell'area P.R.U.S.S.T. 7-93, quale intervento prescritto dal Genio Civile, non può essere collegata al progetto di variante dell'intervento edilizio a completamento dello stesso P.R.U.S.S.T. 7-93.**

– **CONTRODEDUZIONI**

Le opere di messa in sicurezza prescritte dal Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, con l'Ordinanza Prot. N. RA/312705 del 12.12.2013, attengono all'effettivo completamento dell'argine fluviale nello sviluppo complessivo già previsto e valutato nello Studio di Compatibilità Idraulica originaria, redatta dal Prof. Ing. Togna, per la difesa idraulica dell'intera area commerciale di cui al Programma P.R.U.S.S.T 7-93. L'intervento edilizio di cui trattasi, è anch'esso l'effettivo completamento dello stesso programma P.R.U.S.S.T 7-93. Intervento già valutato nel precedente iter di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Giudizio VIA n. 1925 del 10.04.2012, rispetto al quale si configura come variante planimetrica con riduzione della superficie edificabile e quindi senza alcun incremento di impatto ambientale, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, rispetto a quanto assentito con il citato giudizio V.I.A. Proprio la stretta correlazione di tutte le opere derivanti dall'esecuzione del Programma P.R.U.S.S.T 7-93 impone la valutazione unitaria e cumulativa degli eventuali impatti diretti ed indiretti, secondari, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto proposto sull'ambiente.

- **Sub osservazione 1b):** *si eccipisce che tutte le opere strutturali ed infrastrutturali ad oggi realizzate e funzionanti quali il centro commerciale, la viabilità extraurbana, le opere che hanno regolato il corso del fiume Pescara e il parcheggio ad uso pubblico non sono mai state sottoposte a preventiva valutazione di impatto ambientale.*

- **CONTRODEDUZIONI**

Nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale già espletata nel 2012, relativa alla “realizzazione di edifici commerciali no-food”, sono stati analizzati tutti gli eventuali impatti diretti ed indiretti, mediante una valutazione unitaria e cumulativa sia delle opere in progetto sia di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali già allora funzionanti quali il centro commerciale, la viabilità extraurbana, le opere che hanno regolato il corso del fiume Pescara e il parcheggio ad uso pubblico, sul cui S.I.A. il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso favorevolmente con il Giudizio n. 1925 del 10.04.2012. Di conseguenza la società attuatrice del Programma P.R.U.S.S.T 7-93, ha ottemperato a tutte le prescrizioni riportate nel succitato giudizio e ha quindi ottenuto anche l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Regione Abruzzo con Provvedimento n. 6890 del 15.04.2013 in conformità al parere reso dal Soprintendente Prot. n. 0005338 del 05.04.2013.

- **Sub osservazione 1c):** *si espone che i vari studi d’impatto ambientale presentati dal proponente non abbiano mai adeguatamente esaminato le principali alternative di localizzazione.*

- **CONTRODEDUZIONI**

L’attuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nella quale si inserisce l’osservazione di cui trattasi, è incentrata sulle opere di messa in sicurezza ai fini idraulici prescritte dal Genio Civile Regionale di Pescara, con l’Ordinanza Prot. N. RA/312705 del 12.12.2013 e nella modifica planimetrica dell’intervento edilizio in variante al progetto già assentito con Giudizio n. 1925 del 10.04.2012.

Nello S.I.A. per gli interventi di cui trattasi, le valutazioni alternative di localizzazione sono risultate chiaramente escluse dalla necessità di ottemperare alla specifica e prescrittiva ordinanza del Genio Civile e dalle valutazioni già espletate nel precedente iter di V.I.A., rispetto alle quali l’intervento edilizio proposto è articolato secondo la nuova configurazione planimetrica dove è stato eliminato il volume multipiano dell’albergo. Inequivocabilmente l’impatto ambientale e paesaggistico delle opere volumetriche è ulteriormente mitigato rispetto a quanto già assentito dallo stesso CCR-VIA e dal Provvedimento n. 6890/2013 di compatibilità paesaggistica.

- **Sub osservazione 1d)**: *in merito alle valutazioni amministrative derivanti dal completamento del P.R.U.S.S.T 7-93 di cui agli Accordi di Programma del 11.04.2002 e del 15.06.2004 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 179 del 17.07.2002 e n. 147 del 13.09.2004 si chiede, richiamando la relazione istruttoria della Sottocommissione nominata nella seduta del Comitato VIA del 18.05.2009, l’esercizio del potere di riesame da parte della pubblica amministrazione.*
- **CONTRODEDUZIONI**

L'approvazione di un progetto attuativo di iniziativa privata non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano urbanistico che lo governa, perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest'ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni del programma P.R.U.S.S.T. è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte, dato che la pubblica amministrazione non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio e pertanto può negare l'approvazione di un progetto attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell'organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell'intervento.

Tale potere discrezionale deve tuttavia essere sostanziato da inequivocabili valutazioni in merito a eventuali modifiche intervenute, rispetto a quanto precedentemente già valutato e assentito, sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

L'osservazione di cui trattasi risulta non evidenziare affatto quali sono le eventuali modifiche intervenute che possano inficiare quanto già precedentemente valutato e trascura di riferire che la relazione, della Sottocommissione soprarichiamata, ha ritenuto chiaramente esaustive le valutazioni dello S.I.A. proponendo di fatto l'approvazione del progetto di "realizzazione di edifici commerciali no-food", con le sole prescrizioni recepite dal CCR-VIA e riportate nel Giudizio n. 1925 del 10.04.2012. Prescrizioni pienamente ottemperate a cui hanno fatto seguito i titoli edilizi rilasciati dai comuni di Chieti e Cepagatti ovvero:

- *Provvedimento Unico n. 6 del 05.08.2013 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cepagatti con relativo Permesso di Costruire n°54 del 05.08.2013;*
- *Provvedimento Unico n. 905 del 09.10.2013 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Chietino-Ortonese;*

- *Provvedimento Unico n. 909 del 04.09.2013 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Chietino-Ortonese;*

La variante planimetrica proposta è stata redatta in conformità alle prescrizioni già riportate nel precedente parere favorevole e sulle opere di messa in sicurezza sono stati acquisiti anche gli ulteriori pareri, di seguito citati, rilasciati dalle autorità competenti in materia di messa in sicurezza idraulica:

- *Regione Abruzzo – DC24 Servizio del Genio Civile di Pescara, Ordinanza Prot. RA/332133 del 18.12.2014 “Argine fluviale a protezione dell’area commerciale in località Santa Filomena nei Chieti e Cepagatti - Autorizzazione idraulica per opere di messa in sicurezza”;*
- *Regione Abruzzo – DC24 Servizio del Genio Civile di Pescara, Ordinanza Prot. RA/70906 del 18.03.2015 “Argine fluviale a protezione dell’area commerciale in località Santa Filomena nei Chieti e Cepagatti - Autorizzazione idraulica per opere di messa in sicurezza – Nota integrativa”;*
- *Regione Abruzzo – Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo Parere Favorevole del Prot. RA/67799 del 31.03.2016 “Messa in sicurezza area P.R.U.S.S.T. 7-93 – Parere favorevole”;*
- *Regione Abruzzo – DC24 Servizio del Genio Civile di Pescara, Ordinanza Prot. RA/156250 del 06.07.2016 “Argine fluviale a protezione dell’area commerciale in località Santa Filomena – Presa d’atto”.*

Alla luce di quanto sopra, a completamento delle procedure di ottemperanza, con istanza Prot. N. 2016/47 del 06.10.2016 presentata presso il competente ufficio della Regione Abruzzo, Servizio DPH 004-Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, è stato dato corso anche alle procedure previste dall’Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per le “aree tutelate per legge” di cui alla lett. c) dell’Art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Si evidenzia inoltre che con Nota Prot. N. 0008723/17 del 17.01.2017, il sopracitato Servizio Regionale, in relazione al progetto presente, ha già disposto “il provvedimento di parere favorevole” ai sensi del comma 7 dell’Art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

- **Sub osservazione 1e): Si evidenzia che il progetto è stato nuovamente modificato riferendo un aumento degli edifici nella proposta progettuale di cui trattasi, rilevando una inadeguatezza della rete viaria e la mancata messa a disposizione del parco fluviale a disposizione dei cittadini.**

– **CONTRODEDUZIONI**

La variante planimetrica, l’unica elaborata per essere sottoposta al giudizio del CCR-VIA rispetto a quanto già valutato nel precedente iter conclusosi nel 2012, si è resa necessaria

per adeguare l'offerta commerciale all'orizzonte temporale del 2018, senza creare sovrapposizioni rispetto al segmento "tradizionale" costituito dagli esercizi commerciali cittadini. Dal punto di vista dimensionale, come chiaramente riportato nello S.I.A. e negli elaborati grafici di progetto, la proposta in esame prevede una diminuzione della Superficie Edificabile di Progetto che viene ridotta a complessivi 24.260 mq rispetto ai 27.199 mq già assentiti nel 2012, prevedendo solo edifici monopiano, quindi con un ulteriore mitigazione dell'impatto venendo eliminato il volume multipiano dell'albergo.

Il sistema viario analizzato e le stime del volume di traffico totale, ovvero traffico generato dal centro commerciale già in esercizio e volumi di traffico generati dall'insediamento di progetto, come rilevato dalla stessa Sottocommissione soprarichiamata, è stato affrontato in termini cumulativi con puntuale e dettagliata verifica dei livelli di funzionalità degli svincoli e delle rotatorie presenti nell'area di intervento, ritenendo esaustiva la documentazione redatta.

Per quanto concerne la realizzazione del parco fluviale, si specifica l'intervento originario è stato eseguito in piena conformità alle previsioni ed agli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Urbanistica e come chiaramente rappresentato nella documentazione già valutata nel 2012. In data 21.05.2007, il Parco Fluviale è stato collaudato secondo la normativa vigente con Atto redatto a firma dei Tecnici incaricati dal Comune di Chieti e successivamente è stata effettuata anche la presa in carico a firma dell'allora Dirigente del Comune di Chieti. Il passaggio notarile della proprietà non è stato di fatto ancora perfezionato e per ben due volte il Parco, in stato di abbandono, è stato successivamente risistemato a cure e spese della Società SIRECC Srl. La definizione della cessione dell'area al Comune di Chieti è in corso di definizione e comunque esula dalle competenze del CCR-VIA.

Con Nota del 12.12.2016 la Società Sile Costruzioni SRL, attuale proprietaria delle aree, ha dichiarato la immediata disponibilità alla cessione dell'area del parco fluviale al Comune di Chieti con la presentazione di specifica fidejussione bancaria a garanzia delle opere di ripristino da effettuare per la terza volta.

2) Controdeduzioni all'Osservazione del WWF Chieti – Pescara Prot. N. 40/16 dell' 11 ottobre 2016 a firma del Presidente N. di Francesco

– **Sub osservazione 2a): Unificazione in un medesimo progetto di due interventi totalmente scollegati tra loro.**

– **CONTRODEDUZIONI**

Si rimanda alle controdeduzioni già espresse al **Punto 1a**, ribadendo la necessità di procedere ad una valutazione unitaria e cumulativa degli eventuali impatti diretti ed

indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto proposto sull'ambiente.

– **Sub osservazione 2b): Inidoneità sismica e aggiramento dell'argine fluviale già realizzato, come evidenziato dall'Autorità dei Bacini**

– **CONTRODEDUZIONI**

Nello S.I.A. è stata chiaramente analizzata e valutata tale tematica che le opere di messa in sicurezza da realizzarsi prioritariamente a seguito dell'Ordinanza del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara Prot. N. RA/312705 del 12.12.2013, sono state progettate in piena conformità alle risultanze riportate nella Relazione Idrologica e Idraulica, elaborata dallo Studio F4 Ingegneria S.r.l. e redatta a firma del Prof. Ing. Giorgio Zuccaro. Da questa infatti è stata tratta la specifica configurazione di "Stato di progetto – Tr = 200 anni", con relative verifiche idrologiche ed idrauliche per la messa in sicurezza di tutta l'area commerciale del P.R.U.S.S.T. 7-93.

Il progetto di cui trattasi pertanto prevede i seguenti interventi:

- *innalzamento di parte dell'argine esistente al fine di garantire il franco di sicurezza idraulica di almeno 1 m rispetto alla quota di piena verificata con Tr = 200 anni;*
- *completamento dell'argine stesso lungo il lato nord-est mediante la realizzazione di una arginatura in palancole metalliche infisse;*
- *adeguamento della livelletta e relativa sezione stradale di un tratto della viabilità pubblica esistente che da via Erasmo Piaggio conduce all'area P.R.U.S.S.T. 7-93;*
- *demolizione del tratto terminale dell'argine esistente, lungo circa 150 m, che attualmente restringe l'area golenale naturale del fiume Pescara;*

Gli interventi come sopra ricapitolati sono in linea con l'Ordinanza del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara Prot. N. RA/312705 del 12.12.2013 e trovano riscontro nelle simulazioni idrauliche, dove il completamento e l'innalzamento di parte dell'argine fluviale esistente realizza la completa protezione dell'area commerciale, mentre la demolizione del tratto terminale concretizza la riduzione del livello di pelo libero a monte con la conseguente diminuzione del rischio idraulico complessivo. Inoltre, sempre in ottemperanza alla succitata Ordinanza, la Tecnoil Engineering Srl ha provveduto ad elaborare la verifica tecnico-funzionale delle arginature esistenti con relativo progetto di innalzamento verificandone la stabilità in caso di sisma e l'assenza di sifonamento, nonché il calcolo di stabilità e verifica idraulica del nuovo argine di progetto.

L'argine di progetto a completamento di quello esistente, come prescritto nell'Ordinanza del Servizio del Genio Civile Regionale deve allinearsi all'indicazione originaria prevista nello studio redatto dal Prof. Ing. A. Togna in base al quale fu assentito l'argine esistente.

Di conseguenza, si procederà con la realizzazione di un nuovo argine lungo tutto il confine nord-est dell'area commerciale e nello specifico con un tracciato parallelo all'esistente strada pubblica di comparto, più il necessario risvolto lungo la viabilità di collegamento con Via Erasmo Piaggio. Al fine di consentire la realizzazione delle opere, con un impatto ambientale minimo, rispettando al contempo sia l'andamento planimetrico previsto nello studio del Prof. Togna e recepito dall'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo sia il tracciato viario già esistente, è stata prevista la realizzazione di un argine con struttura in palancole metalliche infisse.

Per garantire invece la piena continuità della sezione arginale, nel settore rappresentato dalla strada pubblica di accesso proveniente da Via Erasmo Piaggio, è previsto l'adeguamento del tratto finale di tale viabilità modificando la livelletta e relativa sezione stradale per un corrispondente rialzo fino alla sommità della quota arginale di progetto. Inoltre per migliorare l'espansione idraulica della sponda destra del Fiume Pescara è prevista anche la demolizione del tratto finale dell'argine esistente, che attualmente costituisce una restrizione della naturale area golenale.

La demolizione e rinaturalizzazione della relativa area di sedime non comporterà impatti significativi dal punto di vista ambientale, con indubbi vantaggi dal punto di vista della sicurezza idraulica.

Su tutte le opere di messa in sicurezza sono stati acquisiti anche gli ulteriori pareri, elencati al **Punto 1d**, rilasciati dalle autorità cui competono le verifiche in materia di messa in sicurezza idraulica, che si intendono qui interamente richiamati.

3) Controdeduzioni all'Osservazione del WWF Chieti – Pescara Prot. N. 45/16 del 30 novembre 2016 a firma del Presidente N. di Francesco

– **Sub osservazione 3a): Si diffida il CCR-VIA dal voler esaminare congiuntamente il completamento dell'argine e l'intervento edilizio proposto indebitamente e illegittimamente dal proponente in un unico progetto**

– **CONTRODEDUZIONI**

Nell'osservazione di cui trattasi vengono genericamente ripetute istanze già emerse nelle precedenti osservazioni presentate, senza citare riferimenti normativi che possano qualificare illegittima la presentazione unitaria delle opere. Si richiamano quindi integralmente tutte le controdeduzioni di cui ai punti precedenti.

4) Controdeduzioni all'Osservazione della Stazione Ornitologica Abruzzese onlus
dell'11.10.2016 a firma del Presidente Augusto De Sanctis

– **Sub osservazione 4a): Si contesta per quanto concerne gli aspetti idrogeologici che nello S.I.A. non siano stati valutati gli impatti cumulativi dell'intero intervento P.R.U.S.S.T. 7-93**

– **CONTRODEDUZIONI**

Al fine di ottemperare alle prescrizioni imposte dal Genio Civile Regionale di Pescara, con l'Ordinanza Prot. N. RA/312705 del 12.12.2013, è stata elaborata la Relazione Idrologica e Idraulica dallo Studio F4 Ingegneria S.r.l. e redatta a firma del Prof. Ing. Giorgio Zuccaro, finalizzata a valutare:

- *il completamento della struttura arginale come previsto nello Studio di compatibilità idraulica originario, tramite apposito studio propedeutico tecnico funzionale delle condizioni di sicurezza;*
- *effettuare una verifica tecnica-funzionale delle arginature esistenti e provvedere al conseguente adeguamento e/o integrazione delle opere;*
- *le modalità dell'eventuale adeguamento del rilevato arginale attuale anche al fine di verificare il rispetto del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA);*

Sono state effettuate quindi le seguenti attività:

- *analisi idrologica volta alla determinazione degli idrogrammi di piena corrispondenti ad eventi meteorici con tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni. Come sezione di chiusura di riferimento per le analisi idrologiche è stato considerato il punto di confluenza del torrente Nora nel fiume Pescara situato circa 700 m a valle dell'area P.R.U.S.S.T. 7-93;*
- *analisi idraulica in grado di valutare le modalità di deflusso di tali onde di piena per gli scenari di "stato attuale" e di "stato di progetto";*

Le attività suddette sono state svolte, in confronto diretto con lo Studio AB, nelle seguenti condizioni:

A) le portate al colmo di piena sono state adeguate a quanto riportato nello Studio AB per ragioni cautelative;

B) al fine di eliminare l'influenza delle condizioni al contorno, il modello idrodinamico del fiume Pescara è stato esteso verso valle fino alla foce nel Mar Adriatico;

C) le distanze tra le sezioni sono state adeguate a quanto effettivamente riscontrato sul territorio, sulla cartografia e su quanto affermato nello stesso Studio AB (cfr. pag. 13 dell'elaborato 1 "Relazione generale");

D) non sono state inserite sezioni interpolate al fine di non influenzare i risultati delle modellazioni con sezioni non rilevate direttamente;

E) il fondo alveo del Fiume Pescara non è stato modificato rispetto allo Studio AB per ragioni cautelative;

F) le simulazioni sono state condotte in regime di moto vario in base agli idrogrammi mostrati nel PSDA (cfr. pag. 56 dell'elaborato 7.1 "Studi idraulici per la mappatura delle aree sondabili - Relazione illustrativa delle elaborazioni condotte" del PSDA);

G) le sezioni trasversali sono state mantenute, nonostante le difformità emerse in fase di rilievo, identiche a quelle dello Studio AB per ragioni cautelative.

Le analisi effettuate dimostrano quindi che la configurazione di "stato di progetto" è in grado di contenere l'onda di piena con un tempo di ritorno di 200 anni con un franco di sicurezza superiore o uguale a 1.00 m.

La relazione fornisce anche gli approfondimenti richiesti specificatamente dall'allegato D delle Norme di Attuazione del P.S.D.A. e pertanto, deve essere considerata uno Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi del medesimo allegato.

Su tale relazione, debitamente valutata, sono stati acquisiti anche gli ulteriori pareri, elencati al **Punto 1d**, rilasciati dalle autorità competenti in materia di messa in sicurezza idraulica, che si intendono qui interamente richiamati.

– **Sub osservazione 4b): Si richiama il vigente Piano della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo e si ritiene che l'interventi edilizio comporta un notevolissimo aggravio di emissioni.**

– **CONTRODEDUZIONI**

Il Piano della Qualità dell'Aria attualmente vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007. Il progetto di cui trattasi è una variante planimetrica, peraltro in riduzione, dell'intervento già assentito dal CCR-VIA con Giudizio n. 1925 del 10.04.2012, quindi espresso in coerenza con i dettami di tale piano, all'epoca pienamente vigente. Si evidenzia inoltre che trattasi di strutture edilizie afferenti ad attività commerciali, le cui emissioni sono da ricondurre esclusivamente alle ricadute degli inquinanti prodotti dal traffico veicolare indotto da tali attività. Appare inequivocabile, come riportato nello S.I.A. che il traffico veicolare è stato pienamente valutato con effetto cumulo già nel precedente iter di V.I.A.

Attualizzando coerentemente tale dato all'orizzonte temporale del 2018, è inequivocabile stimare che le concentrazioni al suolo derivanti dalle emissioni degli inquinanti che vengono prodotte dal traffico indotto, sono ulteriormente mitigate dall'avvenuta

progressiva sostituzione del parco autoveicoli. I dati relativi al tipologia di veicoli, alla tipologia di carburante ed alla categoria di motore, nonché i dati relativi ai fattori di emissione delle varie tipologie di veicoli reperibili dai vari regolamenti europei che si sono succeduti negli anni, distinte per alimentazione e categoria presenti nell'area di riferimento sono ritenuti sufficienti per asserire tale valutazione.

5) Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa del 10 ottobre 2016 a firma del Presidente Saraceni Savino Luciano

- **Sub osservazione 5a): si eccepisce che tutte le opere strutturali ed infrastrutturali ad oggi realizzate e funzionanti non sono mai state sottoposte a preventiva valutazione di impatto ambientale, in virtù della esenzione stabilita dall'art. 36 della L.R. n. 7/2002, come poi modificata dall'art. 184 della L.R. 26.4.2004 n.15.**

– **CONTRODEDUZIONI**

Dato atto del combinato disposto normativo citato, ovvero: *“(...) Per i progetti già approvati dai Consigli comunali e comunque derivanti dai PRUSST e dai Programmi Urbanistici Complessi approvati, che vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, le Autorità regionali, provinciali e comunali rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta e i permessi, necessari per la realizzazione e l'attivazione dei progetti stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia ambientale urbanistica, edilizia e commerciale (...)”* e in esito della Sentenza TAR Abruzzo Sezione Pescara n. 69/11 Dep. il 1 Febbraio 2011, come ribadito anche dalla Sottocommissione soprarichiamata che *“(...) l'Autorità Ambientale deve esaminare nel merito della loro compatibilità ambientale SOLO le opere di completamento del P.R.U.S.S.T. 7-93 in ottemperanza al decisum del giudice amministrativo (...)”* nello S.I.A. sono stati analizzati tutti gli eventuali impatti diretti ed indiretti, mediante una valutazione unitaria e cumulativa, di tutte le opere di completamento e nello specifico:

- le opere di messa in sicurezza prescritte dal Genio Civile Regionale di Pescara, con l'Ordinanza Prot. N. RA/312705 del 12.12.2013, che attengono all'effettivo completamento dell'argine fluviale nello sviluppo complessivo già previsto e valutato nello Studio di Compatibilità Idraulica originaria redatta dal Prof. Ing. Togna, per la difesa idraulica dell'intera area commerciale di cui al Programma P.R.U.S.S.T 7-93;
- l'intervento edilizio commerciale, che è anch'esso l'effettivo completamento dello stesso programma P.R.U.S.S.T 7-93, intervento già valutato nel precedente iter di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Giudizio VIA n. 1925 del 10.04.2012, rispetto al quale si configura come variante planimetrica in riduzione e mitigazione di impatto.

- **Sub osservazione 5b): si rileva che il completamento e l'adeguamento dell'argine rappresentano unicamente un intervento di messa in sicurezza dell'esistente, e non una discussione su un nuovo agglomerato commerciale.**

- **CONTRODEDUZIONI**

Nell'osservazione di cui trattasi vengono genericamente ripetute istanze già emerse nelle precedenti osservazioni presentate, senza citare riferimenti normativi che possano qualificare illegittima la presentazione unitaria delle opere. Si richiamano quindi integralmente tutte le controdeduzioni di cui ai punti precedenti.

- **Sub osservazione 5c): si rimanda a quanto stabilito dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 26.05.2010 n. 89/2010 n. 133/2008 Req. Gen. e n. 326/10 Cronologia ha stabilito che la pericolosità di un progetto siffatto si trasferisce a monte ed a valle dell'argine.**

- **CONTRODEDUZIONI**

Si richiama una sentenza, non specifica dell'area in questione, che nulla aggiunge rispetto a quanto già valutato, secondo la vigente normativa, con le elaborazioni modellistiche idrauliche e relativo modello digitale del terreno elaborate dalla RTI su mandato dell'AdB., con le quali il PSDA è stato definitivamente approvato con Deliberazione del C.R. 94/5 del 29.01.2008. Il Genio Civile Regionale di Pescara, con l'Ordinanza Prot. N. RA/312705 del 12.12.2013, ha prescritto la realizzazione delle opere di messa in sicurezza di cui trattasi, che attengono all'effettivo completamento dell'argine fluviale nello sviluppo complessivo già previsto e valutato nello Studio di Compatibilità Idraulica originaria redatta dal Prof. Ing. Togna, e nelle successive elaborazioni della RTI sopracitate, per la difesa idraulica dell'intera area commerciale di cui al Programma P.R.U.S.S.T 7-93 confermandone quindi la classificazione di cui al vigente PSDA.

Si specifica, inoltre, che con Giudizio n. 2712 del 04.10.2016 il CCR-VIA ha già espresso il proprio parere favorevole al progetto "Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara" le quali ottengono un significativo effetto di laminazione degli idrogrammi propagati lungo il fiume, limitandone le portate al colmo, con ulteriore mitigazione del rischio idraulico.

Alla luce di quanto sopra per l'intervento edilizio di cui trattasi, coerente a quanto approvato già con Giudizio VIA n. 1925 del 10.04.2012, non comportando di fatto un aumento del rischio idraulico secondo la specifica matrice di valutazione.

– **Sub osservazione 5d): si ritiene che la nuova costruzione comprometterebbe la già provata viabilità della zona, che ha non sufficienti sbocchi.**

– **CONTRODEDUZIONI**

Le stime del volume di traffico sono già state valutate con il Giudizio VIA n. 1925 del 10.04.2012, ritenendo pienamente adeguato il sistema viario esistente. Traffico totale, stimato con adeguato effetto cumulo, ovvero traffico generato dal centro commerciale già in esercizio e volumi di traffico generati dall'insediamento in progetto, valutato in 1.373 veq/h. Sono stati quindi presi in considerazione i "livelli di funzionalità degli svincoli" relativamente alla Zona S.Filomena, Zona Asse Attrezzato e Zona Cepagatti, redigendo le "schede di progetto delle intersezioni" per poi verificare le rotatorie esistenti. L'area oggetto di intervento, ricompresa nel territorio comunale di Chieti e Cepagatti, oltre ad essere ubicata nelle immediate vicinanze dello svincolo del Raccordo Autostradale CH-PE e del casello autostradale (Chieti) della A25, risulta allo stato attuale servita dalla viabilità principale, prevista dal Programma P.R.U.S.S.T. e già interamente realizzata. Tale viabilità, con i relativi svincoli e rotatorie di connessione alla viabilità primaria risulta pienamente sufficiente a sostenere il carico urbanistico, calcolato in base al massimo afflusso previsto nell'intera area commerciale conseguentemente alla realizzazione del presente intervento, con la piena verifica dei *Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita* di cui all'Art. 1 comma 38 della L.R. 11/2008 e ss.mm.ii., nello specifico quanto attiene:

- *la superficie dei parcheggi di progetto riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica già realizzati;*
- *accessi e uscite veicolari dalle aree a parcheggi di pertinenza aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto, con gli accessi aventi una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite;*

Le modifiche planimetriche apportate, con la conferma delle sole destinazioni commerciali e l'eliminazione dell'edificio hotel, confermano la piena validità di tali valutazioni con un innegabile ulteriore effetto di mitigazione dovuto alla soppressione della stessa destinazione ricettiva.

- **Sub osservazione 5e): si evidenzia che la zona è tra le maggiori per indice di cementificazione a livello nazionale**

– **CONTRODEDUZIONI**

L'area in argomento era regolamentata urbanisticamente già dal Piano Regolatore Territoriale (PRT) del Consorzio Industriale Chieti-Pescara sin dal 1995. La destinazione d'uso di detta area era produttiva e di commercio all'ingrosso, pertanto NON rientra nelle casistiche di terreni agricoli successivamente trasformati. Inoltre detta area, in base alle norme sia nazionali che regionali, era sprovvista di vincoli. I successivi atti amministrativi/urbanistici e nello specifico.

- *Accordo di Programma del 11.04.2002 per P.R.U.S.S.T. 7-93 da realizzarsi nel comune di Chieti in località Santa Filomena;*
- *Accordo di Programma del 15.06.2004 per P.R.U.S.S.T. 7-93 da realizzarsi nel comune di Chieti e nel comune di Cepagatti in località Santa Filomena;*

hanno comportato il consolidamento della capacità edificatoria già prevista con la sola modifica di destinazione d'uso, da commercio all'ingrosso a commercio al dettaglio. L'intervento edilizio di cui trattasi, è l'effettivo completamento dello stesso programma P.R.U.S.S.T 7-93 per le superfici non ancora edificate. Dal punto di vista dimensionale, come chiaramente riportato nello S.I.A. e negli elaborati grafici di progetto, la proposta in esame prevede una diminuzione della Superficie Edificabile di Progetto che viene ridotta a complessivi 24.260 mq rispetto ai 27.199 mq già assentiti nel 2012, quindi con un'ulteriore mitigazione dell'impatto venendo eliminato il volume multipiano dell'albergo.

- **Sub osservazione 5f): si rimarca che Il commercio cittadino è già fortemente provato dall'esistenza del Centro Commerciale Megalò, con sensibile ricadute sull'economia, sull'occupazione, sul decoro e sulla sicurezza dei centri storici ed urbani.**

– **CONTRODEDUZIONI**

L'intervento edilizio di cui trattasi, è l'effettivo completamento dello stesso programma P.R.U.S.S.T 7-93 per le superfici di vendita valutate Giudizio VIA n. 1925 del 10.04.2012 e già assentite con i seguenti titoli edilizi pienamente vigenti:

- *Provvedimento Unico n. 6 del 05.08.2013 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cepagatti con relativo Permesso di Costruire n°54 del 05.08.2013;*
- *Provvedimento Unico n. 905 del 09.10.2013 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Chietino-Ortonese;*

- *Provvedimento Unico n. 909 del 04.09.2013 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Chietino-Ortonese;*

Il rispetto della vigente normativa in materi di commercio, L.R. 11/2008 e ss.mm.ii., assicura la piena sostenibilità dell'intervento di cui trattasi che per tipologia insediativa, consistente in un Retail Park senza galleria commerciale (*mall*), è alternativo e complementare all'esistente centro commerciale, per nulla concorrenziale con il commercio tradizionale rappresentato dagli esercizi già presenti nei centri urbani dell'area di riferimento.

Si evidenzia inoltre che la libertà di scelta del consumatore finale è pienamente garantita, quindi senza alcuna penalizzazione per le categorie rappresentate dall'Associazione.

6) Confesercenti Provincia di Chieti del 10 ottobre 2016 a firma del Presidente Franco Menna

– **CONTRODEDUZIONI**

L'osservazione di cui trattasi, ripete interamente e fedelmente le argomentazioni della precedente. Si rimanda alle controdeduzioni già espresse ai **Punti 5(a, b, c, d, e, f)**.

7) Partito della Rifondazione Comunista dell'11 ottobre 2016 a firma di Maurizio Acerbo per la Segreteria Nazionale PRC-SE e del Segretario Provinciale di Pescara Corrado Di Sante

- **Sub osservazione 7a): Non risulta attenta e puntuale valutazione dell'effetto cumulo a valle delle strutture già realizzate e degli argini già in essere, con le opere ancora da realizzare da parte della ditta proponente**

– **CONTRODEDUZIONI**

L'osservazione di cui trattasi, ripete argomentazioni già affrontate. Si rimanda alle controdeduzioni già espresse al **Punto 1a**, ribadendo la necessità di procedere ad una valutazione unitaria e cumulativa degli eventuali impatti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto proposto sull'ambiente.

- **Sub osservazione 7b): Si sostiene che le opere strutturali e infrastrutturali relative all'intervento denominato "Megalò" sono state realizzata grazie ad una legge regionale che sospendeva, in maniera palesemente illegittima, la Direttiva 337/857CE e ss.mm.ii. sulla V.I.A in assenza della prescritta V.I.A..**

– **CONTRODEDUZIONI**

L'osservazione di cui trattasi, ripete argomentazioni già affrontate. Si rimanda alle controdeduzioni già espresse al **Punto 5a**, non ravvisandosi ulteriori elementi in merito a eventuali modifiche intervenute, rispetto a quanto precedentemente già valutato, sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

- **Sub osservazione 7c): Chieti è in zona di risanamento per quanto riguarda il Piano della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo. L'intervento in oggetto comporta ovviamente un notevolissimo aggravio di emissioni.**

– **CONTRODEDUZIONI**

L'osservazione di cui trattasi, ripete argomentazioni già affrontate. Si rimanda alle controdeduzioni già espresse al **Punto 5b**.

- 8) Circolo Legambiente MIRABILIA di Chieti del 6 ottobre 2016 a firma del Presidente Daniele Mario Colantonio;**

- **Sub osservazione 8a): Trattandosi di terreni alluvionali si richiede se sono stati fatti sondaggi per caratterizzare bene il sottosuolo e progettare in modo adeguato le fondazioni e sulla resistenza degli argini.**

– **CONTRODEDUZIONI**

Lo S.I.A. con i relativi allegati analizza in modo chiaramente esaustivo le caratteristiche geologiche e geotecniche dell'area di intervento. Nello specifico si rimanda ai seguenti documenti che si intendono qui interamente richiamati:

- S.I.A. ALLEGATO 01: RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ai sensi dell'Allegato D del Norme di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico
- S.I.A. ALLEGATO 02: RELAZIONE GEOTECNICA – Palancolata metallica per completamento argine fluviale
- S.I.A. ALLEGATO 03: RELAZIONE DI CALCOLO - Palancolata metallica per completamento argine fluviale
- S.I.A. ALLEGATO 04: RELAZIONE GEOTECNICA – Verifiche argine fluviale esistente
- S.I.A. ALLEGATO 05: RELAZIONE DI CALCOLO – Verifiche argine fluviale esistente
- S.I.A. ALLEGATO 06 : RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA;

- S.I.A. ALLEGATO 07: CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO DAL PUNTO DI VISTA SISMICO – TRAMITE Vs30;
- S.I.A. ALLEGATO 08: INDAGINE AMBIENTALE – PARCO FLUVIALE

– **Sub osservazione 8b): si esprimono perplessità sulla perdita di suolo agricolo con aumento della superficie impermeabile.**

– **CONTRODEDUZIONI**

L'osservazione di cui trattasi ripete argomentazioni già affrontate. Per quanto concerne alla perdita di suolo agricolo si specifica che trattasi di area già urbanizzata come già descritto al **Punto 5e**. Si specifica inoltre, che l'uso agricolo è venuto meno già in passato, quando l'intera area di intervento è stata soggetta a pieno sfruttamento mediante coltivazione con cava a fossa, delle ghiaie e sabbie del terrazzo alluvionale del Fiume Pescara.

Per quanto concerne l'aumento di superficie impermeabile si ribadisce che la modifica planimetrica dell'intervento edilizio, quale variante al progetto già assentito con Giudizio n. 1925 del 10.04.2012, non apporta incrementi, e sono state adottate opportune scelte sulla sistemazione dello spazio esterno di pertinenza che favoriscono la permeabilità dei suoli e l'accostamento dell'insediamento all'ambito naturalistico limitrofo.

9) Circolo Legambiente MIRABILIA di Chieti del 6 ottobre 2016 a firma del Presidente Daniele Mario Colantonio;

– **CONTRODEDUZIONI**

Nell'osservazione di cui trattasi vengono genericamente ripetute istanze già emerse nelle precedenti osservazioni presentate. Si richiamano quindi integralmente tutte le controdeduzioni di cui ai punti precedenti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di avere fornito chiare ed esaustive analisi, articolate nelle specifiche controdeduzioni, al fine di consentire al CCR-VIA le opportune valutazioni di coerenza rispetto a quanto già assentito con al Giudizio n. 1925 del 10.04.2012 e si intendono qui richiamate tutti i pareri e nulla osta già acquisiti, e nello specifico:


- Accordo di Programma del 11.04.2002 per P.R.U.S.S.T. 7-93 da realizzarsi nel comune di Chieti in località Santa Filomena;
- Accordo di Programma del 15.06.2004 per P.R.U.S.S.T. 7-93 da realizzarsi nel comune di Chieti e nel comune di Cepagatti in località Santa Filomena;
- Richiesta del 27.06.2008 Prot. n. 1290 al Comune di Chieti – V Settore per parere preventivo allaccio linee fognarie esistenti;

- Comune di Chieti – V Settore parere favorevole del 14.07.2008 Prot. n. 32271/1411 per allaccio alle linee fognarie esistenti;
- Richiesta del 30.05.2008 all’Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. per parere preventivo allaccio linee fognarie esistenti;
- Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A parere favorevole del 08.07.2008 Prot. 11081 per allaccio alle linee fognarie esistenti;
- Richiesta del 15.07.2008 del 5107 al Consorzio di Bonifica Centro per immissione e smaltimento acque nere al depuratore esistente in località San Martino di Chieti;
- Consorzio di Bonifica Centro parere favorevole del 15.07.2008 Prot. n. 5119 per immissione e smaltimento acque nere al depuratore esistente in località San Martino di Chieti;
- Comune di Chieti, Deliberazione di Giunta Comunale n. 706 del 26.09.2011 “Modifica alla delimitazione del Centro Abitato in località Santa Filomena”;
- Regione Abruzzo – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale Giudizio VIA n. 1925 del 10.04.2012 – Parere favorevole con prescrizioni;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Prot. n. MBAC-SBAP-ABR 5338 del 05.04.2013 Parere Favorevole ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Regione Abruzzo – Autorizzazione Paesaggistica Provvedimento n. 6890 del 15.04.2013 ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Regione Abruzzo – Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo Parere Favorevole del Prot. RA/239349 del 26.10.2012;
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale Area Chieti-Pescara Parere Prot. n. 0003023 del 03.12.2012;
- Comune di Cepagatti – S.U.A.P. Provvedimento Unico Autorizzativo n. 06 del 05.08.2013 – Permesso di Costruire n. 54 del 05.08.2013;
- S.U.A.P. Chietino-Ortonese Provvedimento Unico Autorizzativo n. 905 del 09.10.2013;
- S.U.A.P. Chietino-Ortonese Provvedimento Unico Autorizzativo n. 909 del 04.11.2013;

CHIETI lì, 30.01.2017

Il Proponente

SILE COSTRUZIONI SRL


SILE COSTRUZIONI s.r.l.
Via S. Pietro n. 5
24030 BARZANA (BG)

Il Progettista
Dott. Ing. Domenico Merlino

